proposta di legge n. 152

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 11 novembre 2011

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 8 "NORME IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE"

Signori Consiglieri,
al fine di estendere ulteriormente ai cantieri privati la disciplina più rigorosa prevista per gli appalti pubblici in materia di regolarità contributiva, evitando nel contempo di appesantire l'attività degli operatori coinvolti, su iniziativa del Presidente della Giunta regionale è stata sottoscritta nel luglio – agosto 2004 un'apposita intesa tra la Regione, l'INPS, l'INAIL, le Casse edili, gli imprenditori, gli artigiani, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali di categoria.

I contenuti dell'intesa sono volti a:

a) assicurare una fattiva collaborazione tra tutti i soggetti interessati per la completa e corretta operatività a livello regionale dello sportello unico e del documento unico di regolarità contributiva (DURC) sulla base della convenzione stipulata, in data 15 aprile 2004, a livello nazionale tra l'INPS, l'INAIL e le Casse edili, in attuazione delle norme sopra indicate;
b) definire l'ambito dell'applicazione dell'accordo per i lavori pubblici e privati anche attraverso l'adozione da parte della Regione di una apposita legge.

Con la suddetta intesa è stato convenuto di attivare e rendere operativo nel territorio regionale lo sportello unico ai fini del rilascio del DURC per i cantieri pubblici e per quelli privati.

Inoltre, dalla stessa intesa è nata la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8, con la quale sono state dettate "Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese".

Grazie al lavoro congiunto derivante dall'intesa, la legge regionale 8/2005 è stata modificata e integrata con la legge regionale 2 agosto 2006, n. 10.

Con la presente proposta di legge, discussa favorevolmente in data 20 ottobre 2010 e 28 luglio 2011 nell'ambito degli incontri svolti in attuazione della citata intesa, il lavoro prosegue al fine sia di adeguare la legge regionale 8/2005 alle successive disposizioni legislative statali in materia, sia di completarne la disciplina con riferimento all'istituto del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, la necessità di un intervento legislativo regionale è particolarmente sentita, alla luce dell'interpello n. 58/2009 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali secondo il quale "In caso di distacco lecito, il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell'accordo di distacco, nell'organizzazione dell'impresa distaccataria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell'originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all'appalto, sotto ogni profilo, l'impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata non tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.".

Allo stato attuale, quindi, non è possibile per il committente verificare la regolarità contributiva relativa ai lavoratori che operano in regime di distacco.

Con la presente proposta di legge, che modifica ulteriormente la legge regionale 8/2005, tale impossibilità viene superata. In particolare, il comma 5 dell'articolo 1 della proposta introduce all'articolo 1 della legge regionale 8/2005 un comma 3 bis del seguente tenore: "Per i lavori pubblici e privati l'obbligo di iscrizione alla cassa edile di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), sia l'impresa distaccante che quella distaccataria. Per lo stesso appalto, l'impresa distaccante trasmette la denuncia mensile alla cassa edile evidenziando la posizione di lavoratore distaccato e l'impresa distaccataria comunica mensilmente alla cassa edile i nominativi dei lavoratori distaccati. L'impresa distaccante è obbligata ad esibire il DURC al committente o al responsabile dei lavori, ai fini della verifica di cui all'articolo 90, comma 9, d.lgs. 81/2008.".

Al fine di una migliore attuazione della legge regionale 8/2005, il comma 6 dell'articolo 1 della presente proposta ne modifica ulteriormente l'articolo 1, introducendo il comma 5 bis in forza del quale: "Ai fini del controllo degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2 il Comune trasmette alla cassa edile di cui al comma 3, in base a quanto stabilito nell'apposita convenzione stipulata secondo lo schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, i dati dei titoli abilitativi relativi a soggetti pubblici e privati di propria competenza.".

Il successivo articolo 2 della proposta di legge dispone quale norma transitoria che: "La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 1, comma 5 bis, della l.r. 8/2005 come inserito dal comma 6 dell'articolo 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/2005)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 (Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese), le parole: "soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire, ai sensi degli" sono sostituite dalle parole: "subordinati agli adempimenti di cui agli" e le parole: "al direttore dei lavori o, qualora previsto, al coordinatore per l'esecuzione" sono sostitute dalle parole: "al coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o al direttore dei lavori negli altri casi".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005, le parole: "dall'articolo 11 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)" sono sostituite dalle parole: "dall'articolo 99 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)".

3. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005, le parole: "Il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole: "Il coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi".

4. Al comma 2 bis dell'articolo 1 della l.r. 8/2005: le parole: "Il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole: "Il coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi"; la parola: "matricola" è sostituita dalle parole: "unico del lavoro" e dopo le parole: "Le eventuali irregolarità riscontrate sono comunicate" sono inserite le parole: "per iscritto".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005 è inserito il seguente:

"3 bis. Per i lavori pubblici e privati l'obbligo di iscrizione alla cassa edile di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), sia l'impresa distaccante che quella distaccataria. Per lo stesso appalto, l'impresa distaccante trasmette la denuncia mensile alla cassa edile evidenziando la posizione di lavoratore distaccato e l'impresa distaccataria comunica mensilmente alla cassa edile i nominativi dei lavoratori distaccati. L'im-

presa distaccante è obbligata a esibire il DURC al committente o al responsabile dei lavori, ai fini della verifica di cui all'articolo 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008.".

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005 è inserito il seguente:

"5 bis. Ai fini del controllo degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, il Comune trasmette alla cassa edile di cui al comma 3, in base a quanto stabilito nell'apposita convenzione stipulata secondo lo schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, i dati dei titoli abilitativi relativi a soggetti pubblici e privati di propria competenza.".

Art. 2
(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 1, comma 5 bis, della l.r. 8/2005, come inserito dal comma 6 dell'articolo 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.